Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 59 del 18 maggio 2022

Oggetto: Piano di bacino del Fiume Magra, stralcio Assetto Idrogeologico. Approvazione variante non sostanziale alla Tav. 3 "Carta della pericolosità geomorfologica" ed alla Tav. 6 "Carta del rischio geomorfologico" nel Comune di Casola in Lunigiana (MS), località Regnano Castello, a seguito di sopravvenute situazioni di pericolosità geomorfologica "molto elevata – PG4" segnalate dal Comune. Art. 12 commi 4, 5, 6 e 7; Art. 26 commi 3, 4 e 5; Art. 43 comma 3 lett. a) p. 1 NdA PAI; Art. 68 commi 4-bis e 4-ter del decreto legislativo n. 152/2006.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;
- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità"*;

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che "*Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)*";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale "*il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante*", "*provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità*", nonché "*assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo*" e "*sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali*", e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1"* e al comma 4-ter che *"Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis"*;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

DATO ATTO che sul territorio del bacino del Fiume Magra risulta approvato e tuttora vigente, ai sensi del citato disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, il Piano di bacino, stralcio "Assetto idrogeologico" (PAI);

VISTI, in particolare, gli art. 12, 26 e 43 delle Norme di Attuazione di tale Piano di bacino stralcio;

VISTO il proprio precedente decreto n. 32 del 14.03.2022, recante *"Piano di bacino del F. Magra, stralcio Assetto Idrogeologico. Presa d'atto del parere favorevole in data 1 marzo 2022 della Conferenza Operativa sulla proposta di variante non sostanziale alla Tav. 3 "Carta della pericolosità geomorfologica" ed alla Tav. 6 "Carta del rischio geomorfologico" nel Comune di Casola in Lunigiana (MS), località Regnano Castello, a seguito di sopravvenute situazioni di pericolosità geomorfologica "molto elevata – PG4" segnalate dal Comune di Casola in Lunigiana, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità e adozione delle relative misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione definitiva. Art. 68 comma 4ter D. Lgs. 152/2006."*

DATO ATTO che, al fine di assicurare le opportune forme di pubblicità, come previsto dalle NdA del PAI e dai comma 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. n. 152/2006, con nota prot. n. 2406 del 30 marzo 2022, il suddetto decreto è stato trasmesso al Comune di Casola

in Lunigiana con richiesta di affissione all'albo pretorio comunale degli stralci cartografici allegati al decreto stesso per un periodo di trenta giorni;

VISTA la nota del Comune di Casola in Lunigiana prot. 2505 del 02.05.2022 agli atti di questa Autorità al prot. 3193 del 02.05.2022, con la quale il Comune ha comunicato l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dal 31.03.2022 al 30.04.2022;

RITENUTO quindi che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi dell'art. 43, comma 3, lettera a), punto 1 delle NdA del PAI, in conformità a quanto previsto dall'art. 68, comma 4 - bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, all'approvazione definitiva della variante non sostanziale in oggetto;

CONSIDERATO che la modifica è rappresentata nelle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, allegate al presente decreto quali parti integranti e sostanziali;

CONSIDERATO CHE il parere favorevole della Conferenza Operativa sulla proposta di variante è stato espresso nella seduta del 1° marzo 2022 e che la fase di pubblicità non ha determinato variazioni rispetto alla proposta esaminata;

RITENUTO, QUINDI, NECESSARIO E OPPORTUNO, alla luce di tutto quanto sopra:

- di approvare, ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs 152/2006, con il parere favorevole della Conferenza Operativa del 1 marzo 2022, espresso d'intesa con la Regione Toscana, la proposta di variante non sostanziale al vigente Piano di bacino del F. Magra, stralcio Assetto Idrogeologico, consistente nella modifica alla Tav. 3 della "Carta della pericolosità geomorfologica" e alla Tav. 6 della "Carta del rischio geomorfologico" nel Comune di Casola in Lunigiana (MS), località Regnano Castello, a seguito di sopravvenute situazioni di pericolosità geomorfologica "*molto elevata – PG4*" segnalate dal Comune di Casola in Lunigiana, risultante dagli stralci cartografici allegati parte integrante e sostanziale al presente decreto;
- di trasmettere il presente decreto al Comune di Casola in Lunigiana, all'Unione dei Comuni Montana Lunigiana, alla Provincia di Massa Carrara ed alla Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana nord;
- di dare atto che le modifiche cartografiche del PAI di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di trasmissione dello stesso agli Enti sopra elencati;
- di dare atto che con l'entrata in vigore della variante cessano le misure di salvaguardia adottate con il soprarichiamato decreto del Segretario Generale n. 32 del 14 marzo 2022 e che da tale data trova applicazione la disciplina di Piano;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs 152/2006, previo parere favorevole della Conferenza operativa del 1 marzo 2022 espresso d'intesa con la regione Toscana, la proposta di variante non sostanziale al vigente Piano di

bacino del F. Magra, stralcio Assetto Idrogeologico, consistente nella modifica alla Tav. 3 *"Carta della pericolosità geomorfologica"* e alla Tav. 6 *"Carta del rischio geomorfologico"* nel Comune di Casola in Lunigiana (MS), località Regnano Castello, a seguito di sopravvenute situazioni di pericolosità geomorfologica "molto elevata - PG4" segnalate dal Comune di Casola in Lunigiana, risultante dagli stralci cartografici allegati parte integrante e sostanziale al presente decreto;

2. di trasmettere il presente decreto al Comune di Casola in Lunigiana, all'Unione dei Comuni Montana Lunigiana, alla Provincia di Massa Carrara ed alla Regione Toscana - Settore Genio Civile Toscana nord;
3. di dare atto che le modifiche cartografiche del PAI di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di trasmissione dello stesso agli Enti sopra elencati;
4. di dare atto che con l'entrata in vigore della variante cessano le misure di salvaguardia adottate con il soprarichiamato decreto del Segretario Generale n. 32 del 14/03/2022 e che da tale data trova applicazione la disciplina di Piano;
5. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi

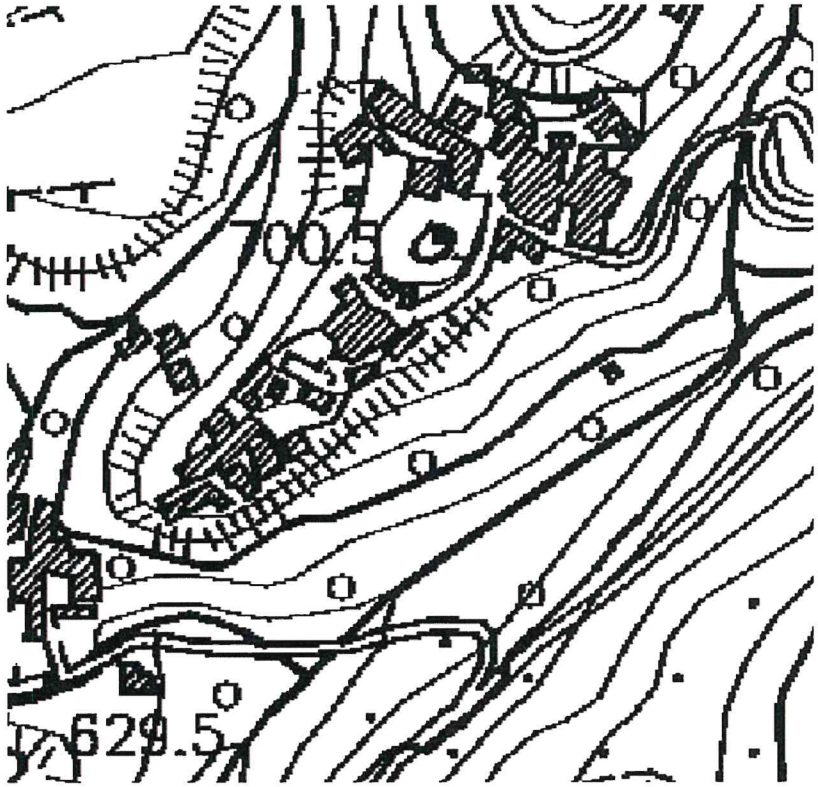

STATO ATTUALE

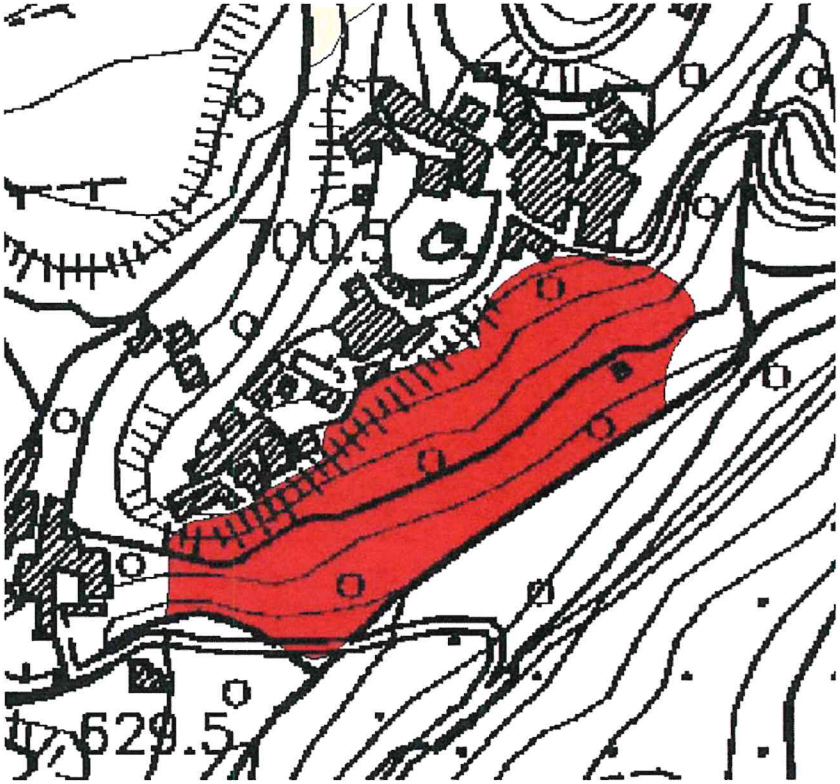

STATO MODIFICATO

CONFERENZA OPERATIVA - SEDUTA DEL 01.03.2022
PAI Bacino F. Magra. Aggiornamento della Tav. 3 Carta della pericolosità geomorfologica"
per sopravvenute situazioni di pericolosità geomorfologica molto elevata
Sezione 234150 "Casola in Lunigiana"
Comune di Casola in Lunigiana località Regnano Castello

Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata PG4

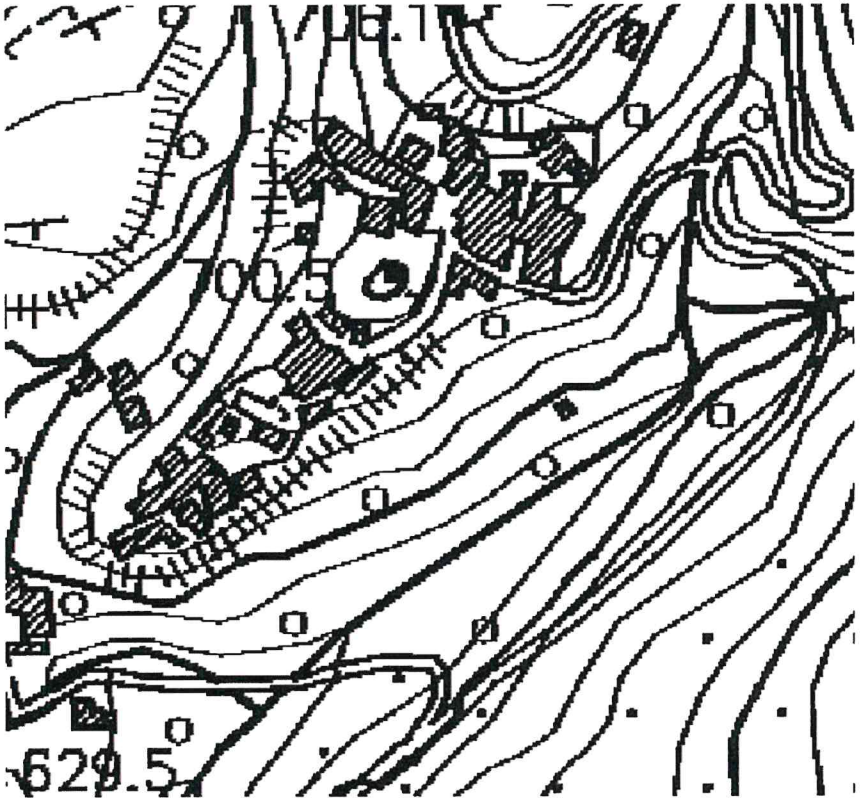

STATO ATTUALE

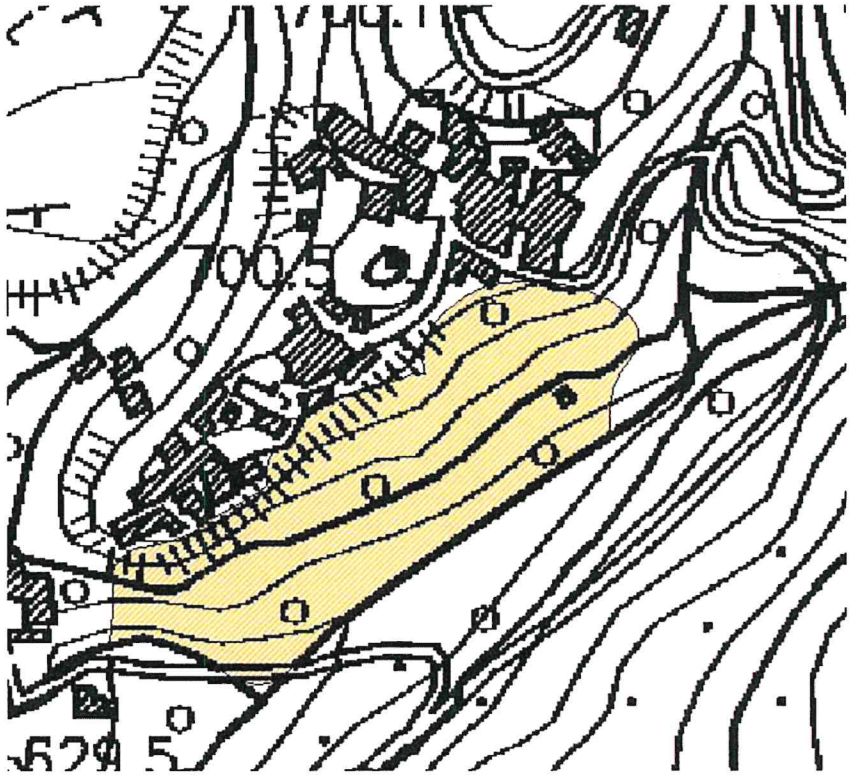

STATO MODIFICATO

CONFERENZA OPERATIVA - SEDUTA DEL 01.03.2022
PAI bacino F. Magra - Aggiornamento della tav. 6 "Carta del rischio geomorfologico"
per sopravvenute situazioni di rischio geomorfologico elevato RG3
Sezione 234150 "Casola in Lunigiana"
Comune di Casola in Lunigiana, loc. Regnano Castello

Aree a rischio geomorfologico elevato RG3